



COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE – OBČINA DOLINA

(TRIESTE – TRST)

REGOLAMENTO

**PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI VENDITA
DEL VINO RICAVATO DALLE UVE DEI PROPRI FONDI
"OSMIZZE"**

Adottato con delib. cons. n. 55/c dd. 29/09/1997

Modificato con delib. cons. n° 10/c dd. 26/02/1998

Modificato con delib. cons. n° 50/c dd. 20/12/2000

(approvato CO.RE.CO. in data 22/1/2001 prot.n. 37333 R. CO.RE.CO. n. 288)

Modificato con delib. cons. n° 19/c dd. 13/4/2004

ART 1. - Osmizza

1. Ogni viticoltore residente nel Comune che presenta la denuncia di produzione vitivinicola può vendere direttamente il proprio vino mediante apertura di apposita "osmizza".

ART 2. - Vini

1. I vini posti in vendita potranno essere unicamente quelli prodotti dalle uve dei fondi di proprietà, affitto, mezzadria e/o usufrutto del richiedente.

ART 3. - Durata

1. Il periodo di vendita è strettamente rapportato alla quantità di vino in vendita. E' ammesso un giorno di apertura per ogni 30 litri posti in vendita, fino ad un massimo di un mese. Il viticoltore ha la possibilità di frazionare la durata di apertura, durante tutto l'anno, rapportata al quantitativo di vino prodotto, e per un minimo di giorni 7 (sette).

2. Per quantitativi superiori ai 15 hl potrà essere concesso un ulteriore periodo fino a giorni 30, rapportato al quantitativo di vino prodotto.

3. Ai fini del computo di cui al precedente comma, dalla quantità di vino dichiaratamente prodotto vanno dedotti almeno 3 ettolitri, che si considerano quantità minima da destinarsi all'uso proprio.

4. Qualora il viticoltore non fosse riuscito a vendere la quantità di vino prevista a causa delle condizioni meteorolo-

logiche avverse od altre comprovate cause di forza maggiore, lo stesso potrà chiedere una sola proroga del termine per la vendita che potrà superare il numero di giorni di apertura già autorizzato. Detta proroga sulla quale si pronuncerà in maniera definitiva il responsabile del procedimento, potrà venire concessa soltanto se non ci sarà sovrapposizione con il periodo di apertura di altre rivendite di vino nella stessa borgata o rione.

ART 4. - Dichiarazione

1. Il viticoltore che intende vendere i propri vini deve dichiarare al Comune il periodo nel quale effettuerà tale vendita.

Detta dichiarazione dovrà essere prodotta almeno 30 giorni prima dell'inizio della vendita.

ART 5. - Contenuto della dichiarazione

1. La dichiarazione di cui all'art. 4, prevista dall'art. 191 del Regolamento del T.U. delle Leggi di P.S., dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici del richiedente, l'indicazione dei fondi dai quali è stata ricavata l'uva per il vino, l'estensione dei medesimi, la quantità del vino prodotto e la parte di esso destinato alla vendita, i locali ove si intende smerciarlo.

2. Alla stessa dovrà venir allegata la dichiarazione relativa alla produzione vitivinicola dell'azienda, riferita all'anno precedente a quello in cui verrà effettuata la vendi-

ta, o riferita allo stesso anno di produzione se si intende effettuare la vendita prima della scadenza dell'anno solare.

ART 6. - Presa d'atto

1. Il Comune, ricevuta e valutata la dichiarazione di cui all'art. 4 rilascia all'interessato la presa d'atto della dichiarazione presentata, col che il viticoltore viene ad essere autorizzato ad effettuare la vendita del proprio vino, nel luogo e nel periodo dichiarato.

2. La presa d'atto ha carattere personale (art. 8 del T.U. delle Leggi di P.S.) senza possibilità di deleghe. Il viticoltore può tuttavia avvalersi, per la vendita, di familiari e collaboratori.

ART 7. - Locali

1. Il vino dovrà essere venduto nei locali di abitazione del viticoltore, o in altri locali dell'azienda agricola.

2. Qualora il viticoltore non disponga di posto sufficiente o adeguato presso la propria abitazione è ammessa la vendita nei luoghi siti in zone destinate ad attività ricreative non continuative di iniziativa pubblica o privata come definite dal PRGC vigente; purchè non già destinati alla somministrazione al pubblico di cibi e bevande, ex Legge n. 287/1991. Gli stessi dovranno venire dichiarati idonei dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina.

3. Nel locale di vendita del vino potranno venire installati tavoli, panche e sedie per la comodità degli avventori, purchè ciò non comporti la trasformazione del locale, dal punto di vista dell'immagine, in un esercizio pubblico vero e proprio.

ART 8. - Addetti alla mescita

1. Tutte le persone addette alla mescita dovranno essere munite di libretto sanitario.

ART 9. - Orario

1. La vendita del vino non potrà iniziare prima delle ore 9.00 e dovrà cessare inderogabilmente entro le ore 24.00, con possibilità di chiusura giornaliera per un massimo di 3 (tre) ore. L'orario di chiusura dovrà essere esposto in luogo visibile al pubblico.

2. Con la chiusura del locale, si dovrà dar luogo allo sgombero dello stesso.

ART 10. - Assaggi

1. Il vino, oltre ad essere venduto, potrà anche essere somministrato per l'assaggio. All'assaggio del vino potrà accompagnarsi, stante la consolidata tradizione locale, il consumo di panini, uova sode, castagne, acciughe, formaggi, sottaceti, olive, olio, affettati compreso prosciutto cotto ed arrosto ed altri prodotti di propria produzione.

2. Per la vendita di affettati il richiedente dovrà allegare alla dichiarazione l'attestazione sanitaria del Veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari, riferita alle macellazioni dei suini ed altri animali allevati dal viticoltore per almeno 90 giorni.

3. E' vietata la somministrazione dei cibi cotti e dei dolci, come è vietato somministrare altre bevande al di fuori del vino e dell'acqua.

ART 11. - Frasca

1. Quale richiamo per il pubblico, dovrà essere usata unicamente la "*frasca*", tradizionale simbolo delle "osmizze", che dovrà comunque essere posta in modo tale da non coprire la segnaletica stradale, e che dovrà essere rimossa alla chiusura della rivendita.

2. Dall'imbrunire alla chiusura, sulla porta del locale dovrà essere accesa una luce.

ART 12. - Listino prezzi

1. Nel locale adibito alla vendita del vino, dovrà essere posto in maniera ben visibile il grado alcolico del vino, nonchè il listino dei prezzi in lingua italiana e slovena e facoltativamente in altre lingue allo scopo di informare i turisti di passaggio.

ART 13. - Obblighi

1. E' fatto obbligo al viticoltore di far sì che l'attività della rivendita del vino non arrechi disturbo alla quiete pubblica.

2. Ai sensi dell'art. 101 del T.U. delle Leggi di P.S., è fatto altresì divieto di adibire la rivendita del vino a ufficio di collocamento o di pagamento delle mercedi agli operai.

ART 14. - Violazioni al Regolamento

1. La presa d'atto della vendita del vino di cui all'art. 4 potrà essere revocata in qualsiasi momento, nel caso di violazione alle prescrizioni del presente regolamento o di abuso.

ART 15. - Violazioni al Regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento comunale verranno applicate le norme di legge vigenti in materia.

SOMMARIO

ART 1. - Osmizza	2
ART 2. - Vini	2
ART 3. - Durata	2
ART 4. - Dichiarazione	3
ART 5. - Contenuto della dichiarazione	3
ART 6. - Presa d'atto	4
ART 7. - Locali	4
ART 8. - Addetti alla mescita	5
ART 9. - Orario	5
ART 10. - Assaggi	5
ART 11. - Frasca	6
ART 12. - Listino prezzi	6
ART 13. - Obblighi	7
ART 14. - Violazioni al Regolamento	7
ART 15. - Violazioni al Regolamento	7